

Gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare alle gite scolastiche; quest'ultime sono generalmente l'evento più atteso e desiderato dagli studenti di ogni scuola.

Esse, come specificato nella nota n. 645 del 11 aprile 2002 del MIUR, *“rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente con disabilità, nel pieno esercizio del diritto allo studio”*.

La nota del MIUR n. 2209 del 11 aprile 2012 ha precisato che, ai sensi del D.P.R. 275/1999, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nell'ambito della organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, inclusa quindi la definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate. La normativa in proposito è attribuita alle scuole ed in particolare alle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D. Lgs n. 297/94. La previgente normativa in materia non ha, quindi, più carattere prescrittivo ma deve in ogni caso essere tenuta in considerazione per orientamenti e suggerimenti operativi. In particolare, sulla base del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana, è fondamentale ribadire il diritto degli alunni con disabilità a partecipare a viaggi di istruzione e visite guidate e ciò in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento, in particolare nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al D.P.R. n. 275/99, art. 4, comma 2, lett. c).

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap, *“si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”* (MIUR, C.M. n. 291/92 art. 8 comma 2). Se la scuola non predisporre questi particolari accorgimenti (c.d. accomodamenti ragionevoli) compie una discriminazione vietata, come ben chiarisce la stessa Convenzione Onu nel suo art. 2.

Questo significa che la scuola nel decidere quale tipo di gita organizzare, i luoghi da visitare, la struttura dove soggiornare, i mezzi di trasporto da utilizzare ed in generale nel definire la complessiva organizzazione dell'intera gita deve preventivamente ed in via preliminare domandarsi se possano essere compatibili con l'eventuale condizione di disabilità di alcuni suoi alunni; è doveroso ad inizio anno, in sede di GLO, discutere delle gite/viaggi

d'istruzione che si vogliono intraprendere durante l'anno e darne immediata indicazione nel PEI con individuazione del personale richiesto nonché delle misure necessarie.

Ne consegue che, prima di tutto, la scuola deve comunicare all'agenzia di viaggi la presenza di alunni con disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori, affinché siano garantiti servizi idonei ed adeguati. I competenti organi collegiali devono, inoltre, provvedere alla designazione di un accompagnatore qualificato e alla predisposizione di ogni altra misura di sostegno necessaria.

A questo riguardo, è importante sottolineare che l'accompagnatore può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari). Nel caso di scuola secondaria di secondo grado, è possibile che l'accompagnatore sia un compagno maggiorenne che abbia offerto la propria disponibilità.

La scuola deve garantire l'assistenza igienico sanitaria con un collaboratore o una collaboratrice scolastica (ex bidelli), tenuta a ciò dal CCNL al quale si deve fare riferimento, che può anche essere l'accompagnatore per tutta la durata della gita ovvero, per quanto di competenza, di concerto con l'ASL, previo congruo preavviso, sentire la disponibilità di OSS/infermiera compatibile alle esigenze dell'alunno per il tempo della gita o del viaggio.

In caso di mancata predisposizione, è opportuno insistere con il capo d'istituto e, se necessario, fare intervenire il docente utilizzato presso il Gruppo di lavoro sull'handicap del Provveditorato agli Studi, oppure l'Ispettore scolastico coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla legge n. 104/92, dalla legge n. 67/2006 e dalla citata circolare ministeriale n. 291/92.

La scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno con disabilità alla presenza di un suo familiare che lo accompagni. Una tale richiesta costituirebbe, infatti, una grave violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006. Le spese di viaggio dell'accompagnatore non possono essere attribuite alla famiglia dell'alunno con disabilità, ma sono a carico della comunità scolastica. Anche l'imposizione alla famiglia dell'alunno con disabilità di tali spese costituirebbe una grave forma di discriminazione diretta.

Agli alunni con disabilità deve, pertanto, essere garantita la partecipazione, su base di uguaglianza con gli altri alunni, a tutte le attività previste dal sistema scolastico, inclusi quindi i viaggi di istruzione, come stabilito dall'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato italiano con Legge 18/2009.

In altre parole, la scuola è giuridicamente tenuta a tener conto dei bisogni dei suoi alunni con disabilità attraverso la previsione di trattamenti più favorevoli che hanno proprio lo scopo di evitare che la disabilità dell'alunno costituisca motivo di esclusione o limitazione alla sua partecipazione alla gita scolastica.

=====

## RICAPITOLANDO

Tra la normativa che perde il "carattere prescrittivo" sono espressamente elencate, tra le altre, anche la C.M. n. 291/92, la C.M. n. 623/96 e la Nota n. 645/2002 che contengono delle indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d'istruzione degli alunni con disabilità.

A tal proposito le Circolari e la Nota sopra citate contengono dei principi, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo quali:

- il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
- i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni;
- le spese di accompagnamento non debbono essere a carico dell'alunno con disabilità, che, invece, deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della L. n° 67/06.

Conseguentemente nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata dalla non prescrittività delle precedenti circolari e Nota ministeriale in materia, a rendere più onerose o difficoltose o ad impedire le gite e le visite d'istruzione agli alunni con disabilità.